

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Catania con sede in Catania - Piazza Università, 2, in persona del Rettore Prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone il 23 febbraio 1963;

L'Università degli Studi di Messina con sede in Messina - Piazza Pugliatti, 1 in persona del Rettore Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30 agosto 1968;

L'Università degli Studi di Palermo con sede in Palermo - Piazza Marina, 61, in persona del Rettore Prof. Roberto Lagalla, nato a Bari il 16 aprile 1955;

La Regione Siciliana (di seguito Regione) – rappresentata dal Prof. Sebastiano Bruno Caruso, Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e dalla dr.ssa Maria Antonietta Bullara, Capo del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;

Il MINISTERO DELL'INTERNO - Autorità di gestione del Programma Nazionale per i Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in prosieguo denominata "Autorità di Gestione" con sede in Roma, Piazza Cavour, 25, codice fiscale RCCSVN56T53F839T in persona del Prefetto Silvana Riccio, nata a Napoli il 13 dicembre 1956, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Autorità di Gestione;

PREMESSA

CONSIDERATO che le Università di Catania, Messina e Palermo (d'ora innanzi denominate Università) hanno tra le proprie finalità quelle dell'attività di ricerca e formazione nell'ambito delle scienze economiche e gestionali;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341;

VISTO lo Statuto delle Università;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale

VISTO il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007- 2013, adottato con la decisione della Commissione europea n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;

VISTO il documento «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi» approvato in data 27 febbraio 2012 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria e visti in particolare i punti 4 e 7 che dettano le condizioni attraverso cui le risorse provenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi 2007-2013 sono utilizzabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione (di seguito PAC);

VISTA la Delibera CIPE n.113 del 26 ottobre 2012 che individua il Ministero dell'Interno quale Amministrazione responsabile della gestione del "Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti" (di seguito "PNSCIA "), previsto dal PAC, nel quadro di un sistema di gestione che vede affiancate, in particolare per i profili di indirizzo di merito, le

Amministrazioni nazionali di riferimento (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Dipartimento per le Politiche della Famiglia), le Regioni di riferimento e gli Ambiti, quali beneficiari delle risorse del Programma e responsabili della attuazione e quindi dell'organizzazione dei servizi sul proprio territorio;

VISTO il decreto del 10 gennaio 2013 con il quale il Ministro dell'Interno attribuisce al Prefetto Silvana Riccio le funzioni di Autorità di Gestione, responsabile per la gestione e attuazione del PAC- "PNSCIA";

VISTO il PNSCIA che rientra tra le azioni aggiuntive lanciate con l'aggiornamento del PAC del maggio 2012 (c.d. seconda riprogrammazione) per i servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani non-autosufficienti nelle quattro regioni dell'area Convergenza del Quadro Strategico Nazionale (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), cui sono attribuiti 730 milioni di euro provenienti dalla riprogrammazione del fondo di co-finanziamento nazionale a Programmi Operativi Nazionali e Interregionali (di responsabilità di Amministrazioni centrali) per il periodo di programmazione 2007-2013;

CONSIDERATO che il PNSCIA ha tra le proprie finalità quelle di promuovere il sostegno ai sistemi regionali normativi e di controllo per l'accreditamento delle strutture private ed alla formazione del personale degli Ambiti/Distretti;

CONSIDERATO che il coinvolgimento delle Università situate all'interno della Regione è coerente con le finalità formative che si intendono perseguire e consente l'ottimale approfondimento delle problematiche giuridiche e gestionali, specifiche di ogni singola Regione, strettamente connesse alle materie oggetto dell'intervento formativo;

CONSIDERATO che le Università, la Regione e l'Autorità di Gestione hanno un particolare interesse all'approfondimento delle tematiche sopra descritte;

CONSIDERATO che l'Autorità di Gestione è responsabile dell'attuazione del Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, di cui alla delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, il cui oggetto rientra nel settore sopra menzionato;

CONSIDERATO che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Articolo 2

Con la presente Convenzione le Parti, nell'obiettivo di assicurare un efficace ed efficiente raggiungimento delle finalità del PNSCIA, si impegnano a collaborare per la realizzazione della seguente azione:

- Formazione, intesa come formazione specialistica del personale degli uffici di piano per aree distrettuali sulla base di un progetto formativo elaborato in collaborazione con la Regione.

La collaborazione di cui al comma precedente si articola secondo quanto stabilito nel documento "Programma di formazione PAC" allegato alla presente Convenzione quale parte integrante.

L'Autorità di Gestione, a fronte dello svolgimento delle attività previste nel citato documento, verserà alle Università, su presentazione di idonea documentazione fiscale, l'importo di euro 170.000,00, importo al netto di eventuali spese di missione sostenute dal personale docente e non messo a disposizione per la predetta attività. Per tale ultima tipologia di spesa, l'Autorità di Gestione si impegna a corrispondere secondo la normativa vigente per il Comparto Stato gli oneri effettivamente sostenuti, all'esito delle procedure di controllo di cui all'articolo 3, comma 2.

Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte dalle Università firmatarie.

È esclusa la possibilità di conferimento ad enti esterni di segmenti anche parziali delle azioni previste dal Programma di formazione.

Articolo 3

Il contributo di cui all'art. 2 sarà erogato alle Università, che assumono il ruolo di soggetti responsabili della progettualità, con le seguenti modalità:

- a) una prima erogazione, sotto forma di acconto, del 30% del finanziamento complessivo entro 30 gg dalla data di perfezionamento del presente atto, a fronte della presentazione da parte delle Università di un cronoprogramma delle attività generali che saranno poste in essere per la realizzazione e implementazione del "Programma di formazione PAC";
- b) una seconda erogazione, pari al 35%, quale stato di avanzamento corrispondente alla realizzazione della prima metà delle attività del cronoprogramma, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di gestione di una relazione che indichi le attività svolte ;
- c) il restante 35% alla conclusione delle attività di cui al cronoprogramma, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di gestione di una relazione che indichi le attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute.

La Regione si impegna all'espletamento delle attività di monitoraggio sulle attività didattiche svolte secondo quanto previsto nell'allegato "Programma di formazione PAC", e delle attività di controllo di 1° livello sulle relative rendicontazioni, come previsto dalla Convenzione già sottoscritta, in data 5 maggio 2014, tra l'Autorità di Gestione e la Regione Sicilia.

Articolo 4

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento delle Università, del MINISTERO DELL'INTERNO - Autorità di gestione del Programma Nazionale per i Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti e della Regione.

Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente Accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, le Parti si danno sin da ora reciproca promessa di addivenire alla sottoscrizione di appositi atti.

Articolo 5

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente Accordo sono:

- a) per l'Università di degli Studi di Catania: il Rettore o un suo delegato;
- b) per l'Università degli Studi di Messina: il Rettore o un suo delegato;

- c) per l'Università degli Studi di Palermo: il Rettore o un suo delegato;
- d) per la Regione Siciliana: l'ASSESSORE ed il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
- e) per il MINISTERO DELL'INTERNO: l'Autorità di gestione del Programma Nazionale per i Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti o un suo delegato.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovino impossibilitati a svolgere l'attività richiesta.

Articolo 6

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

Ciascuno dei contraenti garantisce una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche.

Articolo 7

Le Parti riconoscono l'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

L'utilizzazione del logo delle Università e dell'Autorità di Gestione, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso di ciascuna delle Parti interessate.

Articolo 8

Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti sono responsabili del trattamento dei dati personali della controparte dei quali vengano eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione.

Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 9

Il presente Accordo avrà immediata efficacia tra le parti a partire dalla avvenuta registrazione da parte dei competenti Organi di controllo della presente Convenzione. La presente Convenzione potrà essere oggetto di rinnovo espresso nel caso in cui le attività di realizzazione lo richiedano.

Articolo 10

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.




Articolo 11

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. Letto, approvato e sottoscritto.

Roma li,

Per l'Università degli Studi di Catania
Prof. Giacomo Pignataro

Per l'Università degli Studi di Messina
Prof. Pietro Navarra



Per l'Università degli Studi di Palermo
Prof. Roberto Lagalla

Per la Regione Siciliana –
Prof. Sebastiano Bruno Caruso

Dott.ssa Maria Antonietta Bullara

Per il Ministero dell'interno - Autorità di Gestione del PNSCIA
Prefetto Silvana Riccio

ATTO DI INTEGRAZIONE
ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA

L'Università degli Studi di Catania con sede in Catania -Piazza Università, 2, in persona del Rettore Prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone il 23 febbraio 1963;

L'Università degli Studi di Messina con sede in Messina -Piazza Pugliatti, 1 in persona del Rettore Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30 agosto 1968;

L'Università degli Studi di Palermo con sede in Palermo - Piazza Marina, 61, in persona del Rettore Prof. Roberto Lagalla, nato a Bari il 16 aprile 1955;

La Regione Siciliana (di seguito Regione) – rappresentata dal Prof. Sebastiano Bruno Caruso, Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e dalla dr.ssa Maria Antonietta Bullara, Capo del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;

Il MINISTERO DELL'INTERNO - Autorità di gestione del Programma Nazionale per i Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in prosieguo denominata "Autorità di Gestione" con sede in Roma, Piazza Cavour, 25, codice fiscale RCCSVN56T53F839T in persona del Prefetto Silvana Riccio, nata a Napoli il 13 dicembre 1956, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Autorità di Gestione;

PREMESSO CHE

1. tra il MINISTERO dell'INTERNO - Autorità di Gestione e l'Università degli Studi di Catania, l'Università degli Studi di Messina, l'Università degli Studi di Palermo e la Regione Siciliana è stato stipulato, in data 28 maggio 2015, un accordo di collaborazione avente la finalità di promuovere il sostegno ai sistemi regionali normativi e di controllo per l'accreditamento delle strutture private ed alla formazione del personale degli Ambiti/Distretti, ossia la formazione, intesa come formazione specialistica del personale degli uffici di piano per aree distrettuali sulla base di un progetto formativo elaborato in collaborazione con la Regione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

L'Accordo di Collaborazione in essere tra le Parti, sottoscritto in data 28 maggio 2015, di cui al precedente punto 1, deve intendersi modificato ed integrato all'art. 3 come segue :

- le parole : *"Il contributo di cui all'art. 2 sarà erogato alle Università, che assumono il ruolo di soggetti responsabili della progettualità, con le seguenti modalità"* sono **sostituite** con le seguenti parole : *"Per esigenze di semplificazione delle procedure di rendicontazione, le risorse finanziarie di cui all'art. 2 saranno assegnate all'Università degli Studi di Messina, con le seguenti modalità"*
- alla lettera a), dopo le parole *"Programma di formazione PAC"* è aggiunto il seguente periodo: *"I predetti cronoprogrammi dovranno pervenire all'Autorità di Gestione per il tramite*

dell'Università degli Studi di Messina”;

- alla lettera b), dopo le parole “attività svolte” è aggiunto il seguente periodo: “*Ai fini della predetta approvazione le relazioni comprovanti lo stato di avanzamento delle attività dovranno essere inviate all'Autorità di Gestione dall'Università degli Studi di Messina*”
- alla lettera c), dopo le parole “spese sostenute” è aggiunto il seguente periodo: “*Ai fini della predetta approvazione le relazioni comprovanti le attività svolte dovranno essere inviate all'Autorità di Gestione dall'Università degli Studi di Messina; quest'ultima provvederà ad acquisire direttamente dalle Università degli Studi di Catania e Palermo la documentazione giustificativa delle spese sostenute;*
- dopo la lettera c), come sopra integrata, è aggiunta la seguente lettera d) : “*L'Università degli Studi di Messina, per ciascuna erogazione ricevuta secondo le prescritte modalità, provvederà a trasferire alle Università degli Studi di Catania e Palermo la quota parte di propria spettanza.*”

Il presente atto integrativo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma li,

Per l'Università degli Studi di Catania
Prof. Giacomo Pignataro

Per l'Università degli Studi di Messina
Prof. Pietro Navarra

Per l'Università degli Studi di Palermo
Prof. Roberto Lagalla

Per la Regione Siciliana –
Prof. Sebastiano Bruno Caruso

Dott.ssa Maria Antonietta Bullara

Per il Ministero dell'interno - Autorità di Gestione del PNSCIA
Prefetto Silvana Riccio